



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Lecce  
Sezione civile

nella persona dell'- Avv. Luigi Piro - ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in 1° grado iscritta al numero 7.873/06 del ruolo generale, avente quale oggetto " *OPPOSIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA* ", discussa e passata in decisione all'udienza del 16.5.07 e promossa da:

**MASTROFINI MASSIMO** residente in Casarano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. A. Toma che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti stesa a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE –

CONTRO/

**S.p.A. SO.BA.RIT – Gruppo riscossione** - con sede in Lecce alla via D. Birago ed in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ornella Rotino che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti stesa a margine del ricorso introduttivo.

- RESISTENTE -

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con ricorso depositato il 7.12.2006, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale ( per meglio dire: avverso il preavviso di fermo amministrativo ) del veicolo tg. CG 195 BT notificato in data 21.11.06 e relativo ad un credito vantato di €. 479,30 portato da due cartelle notificate rispettivamente il 17.04.04 e 7.4.05.

Articolava delle richieste di merito che la portavano a concludere per la caducazione del detto provvedimento e conseguente declaratoria di inesistenza del diritto del concessionario a procedere all'esecuzione forzata.

**REGIME FISCALE PROC.**

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

**REGIME FISCALE SENT.**

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. \_\_\_\_\_ /07 Sent.

N. 7.873/06 R. Gen.

N. \_\_\_\_\_ R. Cron.

N. \_\_\_\_\_ R. Rep.

**OGGETTO**

OPPOSIZIONE  
SANZIONE  
AMMINISTRATIVA

Si costituiva la s.p.a. SO.BA.RIT. che in via preliminare eccepiva l'incompetenza per materia di questo giudice e richiamava sentenza del S.C. a sez. Un. Del 17.01.07 n° 875 che aveva regolato la competenza del giudice nell'ipotesi di fermo amministrativo conseguenza di mancato pagamento di entrate tributarie.

Inoltre ed in via subordinata, deduceva l'improcedibilità della domanda non essendovi stato alcun fermo amministrativo ma solo l'avviso di esso ed instava per il rigetto della domanda.

Dopo un rinvio interlocutorio, alla fissata udienza la causa veniva decisa e di essa data lettura in udienza del dispositivo.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Ritiene questo giudice che è necessario esaminare la natura giuridica dell'atto impugnato previsto e disciplinato dal D.P.R. 602/1973.

Non pare condivisibile l'orientamento, pur emerso in taluni precedenti giurisprudenziali e dottrinari, secondo cui la natura del fermo sarebbe quella di provvedimento amministrativo con cui si esercitano poteri pubblicistici che in quanto tali ricadrebbero nella sfera di giurisdizione del giudice amministrativo.

E' più plausibile ritenere che il provvedimento di che trattasi, possa essere ritenuto rientrare nell'alveo delle misure cautelari volte a creare le condizioni per l'utile seguito di una procedura esecutiva e quindi con funzione essenzialmente e prevalentemente conservativa del diritto di credito vantato dall'erario. Detta classificazione conferirebbe natura giuridica negoziale con funzione di garanzia per un fruttuoso procedimento di esecuzione forzata esattoriale in quanto tale estranea alla natura di provvedimento amministrativo con conseguente esonero di quella giurisdizione a favore di quella ordinaria.

Ed effettivamente dall'indagine di *ratio, effetti e scopo* del fermo amministrativo, non può che trarsi il convincimento della natura non autoritativa e di atto preordinato e funzionale all'espropriazione forzata quale mezzo per ottenere la

realizzazione del credito. Né più e né meno, sostanzialmente, di una iscrizione ipotecaria finalizzata al congelamento del bene in attesa della sua aggressione e vendita soddisfattiva del diritto creditorio o, ancor meglio, del pignoramento che, come noto, può consentire la disponibilità del bene allo stesso esecutato nominato custode e responsabile della conservazione del bene.

Ciò detto è evidente che la tutela volta ad ottenere il giudizio su eventuali illegittimità e/o errori non può che essere demandata al Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio e da proporre con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi peraltro consentite dagli artt. 57 e segg. del d.p.r. 602/1973. In particolare, la notificazione dell'atto mirante ad ottenere il fermo amministrativo, può ritenersi rientrare nell'ambito del co. II dell'art. 617 c.p.c. quale singolo atto di esecuzione.

Tutto ciò premesso, l'azione proposta è stata formulata in maniera irrituale. Infatti essa è stata proposta come opposizione a cartella esattoriale che come noto costituisce una fase precedente della procedura esattoriale rapportabile alla notifica dell'atto di precetto. Con l'azione il ricorrente formula eccezioni che andavano promosse con i rimedi e le forme espressamente indicate nell'art. 617 II c. dinanzi al competente giudice dell'esecuzione.

Solo questi avrebbe potuto entrare nel merito delle questioni sollevate e deliberare su problematiche specificamente attinenti alla regolarità – non del titolo e del diritto sotteso ad esso – ma della procedura (termini – modi e forme -) con i quali l'ente esattore (recte: creditore) svolgeva la propria attività di aggressione ed apprendimento dei beni soddisfattivi del proprio diritto sotto il controllo, opportuno e appropriato del Giudice dell'esecuzione

A completamento del discorso, occorre precisare, che questo ufficio giudiziario, pur competente in linea teorica per le opposizioni a cartella esattoriale (che è inquadrabile quale giudizio di accertamento) miranti ad ottenere la declaratoria di

nullità delle stessa per mancanza di un valido ed idoneo titolo presupposto, avrebbe comunque dovuto declinare la propria giurisdizione in siffatta fattispecie, poiché riguardante credito dell'amministrazione finanziaria ed in quanto tale demandato alle competenze delle commissioni tributarie.

La domanda, pertanto, così come formulata dev'essere rigettata.

La particolarità delle questioni trattate consentono di provvedere in ordine alle spese compensandole integralmente tra le parti.

- P.Q.M. -

#### IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

pronunciando sulla domanda proposta da Mastrofini Massimo c/ SO.BA.RIT. S.p.A. così provvede:

dichiara la propria incompetenza *ratione materiae* che declina a favore del tribunale ordinario quale giudice dell'esecuzione ex art. 9 c.II. assegna termine per la riassunzione entro 90 gg. dalla notifica della sentenza.

Così deciso in Lecce oggi, 23.05/2007

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Piro